

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA ISERNIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA SALA CONVEGNI

- Art. 1) La CAMERA di COMMERCIO concede discrezionalmente l'uso della SALA CONVEGNI ad ENTI, ASSOCIAZIONI, ORGANISMI ecc. a condizione che nelle riunioni vengano trattati argomenti di studio o di carattere economico, sociale e culturale.
- Art. 2) L'uso della SALA è di regola consentito soltanto nei giorni lavorativi e non oltre le ore 21,00. Qualora venga concessa nei giorni festivi o in orari in cui l'ufficio è chiuso, il richiedente dovrà farsi carico delle spese di uscierato, oltre che delle spese generali.
- Art. 3) Le richieste per l'uso della SALA dovranno essere indirizzate per iscritto al Presidente dell'Ente camerale almeno 15 gg prima della data prevista per la manifestazione.
- Art. 4) La SALA viene concessa previo pagamento anticipato di una somma forfettaria a titolo di recupero delle spese generali, ammontanti, a € 50,00, salvo la concessione gratuita in casi particolari, a discrezione del Presidente (per esempio a seguito di richieste da parte delle Associazioni di categoria e loro organizzazioni, Enti locali, Organizzazioni sindacali, Ordini e Collegi professionali, ecc.).
- Art. 5) Il numero dei partecipanti alle riunioni non può superare le 100 unità, limitatamente alle riunioni per attività istituzionali. L'accesso alle riunioni dovrà essere, in ogni caso, gratuito.
- Art. 6) L'ENTE, l'ORGANIZZAZIONE, l'ASSOCIAZIONE devono impegnarsi per iscritto ad usare la sala convegni e i servizi annessi con la massima diligenza ed a rimborsare gli eventuali danni in base alle spese che la CAMERA, unica autorizzata a provvedervi, dovrà sostenere per la loro riparazione o comunque rimessa in pristino. A tale scopo un incaricato o rappresentante dell'ENTE, ORGANIZZAZIONE, ASSOCIAZIONE richiedente, visiteranno la sala prima della manifestazione onde accertare la perfetta funzionalità e la inesistenza dei danni. A manifestazione ultimata dovranno controllare se il locale viene restituito nelle stesse condizioni in cui fu consegnato redigendo, in caso di danni, apposito verbale sul quale sarà dato atto della constatazione degli stessi.
- Art. 7) L'ENTE, l'ORGANIZZAZIONE, l'ASSOCIAZIONE, avuta la concessione circa l'uso della SALA, dovrà provvedere direttamente alla richiesta delle eventuali autorizzazioni previste dalle vigenti norme di P.S., con esonero della CAMERA di COMMERCIO da ogni responsabilità civile, penale o amministrativa derivante dalla mancanza della suddetta autorizzazione.
- Art. 8) E' fatto assoluto divieto di fumare nei locali concessi in uso.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to(Dott. Francesco Potena)

IL PRESIDENTE
F.to (Dott. Pasqualino Piersimoni)